

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

151° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2000

Presidenza del vice presidente **BISCARDI**
indi del presidente **OSSICINI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4447) **MONTICONE ed altri: Tutela del patrimonio storico della grande guerra**

(4813) **Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino

(4832) **PALOMBO ed altri: Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra 1915-1918**

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione di un testo unificato)

PRESIDENTE

- BISCARDI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) Pag. 2, 4, 10
- OSSICINI (*Misto*) 11, 12, 17 e *passim*

- * ASCIUTTI (*Forza Italia*), relatore alla Commissione Pag. 4, 8, 11 e *passim*
- BISCARDI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 11
- BRIGNONE (*Lega Forza Nord Padania*) . . . 11, 20, 25
- BRUNO GANERI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 11
- CARLI, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali 4, 10, 12 e *passim*
- LORENZI (*Misto*) 25
- MARRI (*AN*) 4, 8, 10 e *passim*
- MASULLO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 11, 25
- MONTELEONE (*AN*) 25
- MONTICONE (*PPI*) 8, 11
- * PAPPALARDO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 10, 24
- TONIOLLI (*Forza Italia*) 25

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4447) MONTICONE ed altri: Tutela del patrimonio storico della grande guerra

(4813) Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino

(4832) PALOMBO ed altri: Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra 1915-1918

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione di un testo unificato)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 4447, 4813 e 4832, sospesa nella seduta del 15 novembre 2000.

Ricordo che nel corso di tale seduta era stato approvato, con modificazioni, l'articolo 1 del testo unificato predisposto dal relatore, assunto a base della discussione.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi)

1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, in conformità alla presente legge e alle leggi regionali:

a) i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni non riconosciute;

b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;

c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) lo Stato.

2. Gli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione sulle cose di cui all'articolo 1 non richiedono autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, salvo che si tratti di cose assoggettate alla tutela di cui al Titolo I del Testo unico. Restano fermi il potere di cui all'articolo 28, comma 2, del citato Testo unico, le competenze in materia di tutela paesistica, nonché le competenze del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze.

3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di cui al comma 2 debbono darne comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del proprietario o della amministrazione demaniale competente, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

2.1

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «non riconosciute;» con le seguenti: «anche non riconosciute;».

2.3

MONTELEONE, MARRI, BEVILACQUA, PACE

Ai commi 1 e 2, dopo la parola: «restauro», sopprimere la parola «gestione».

2.6

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi sulle cose di cui all'articolo 1 è richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela di cui al Titolo I del Testo unico.».

2.4

MONTELEONE, MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 1», sopprimere la parola: «non».

2.2

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «Restano», inserire la seguente: « , tuttavia,».

2.5

MONTELEONE, MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 3, sostituire le parole: «darne comunicazione» con le seguenti: «chiedere autorizzazione».

2.7ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 3, sostituire le parole: «proprietario o della amministrazione demaniale competente» con le seguenti: «titolare del bene».

MARRI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.2 e 2.5.

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.6 e 2.7, di cui il primo è migliorativo del testo ed il secondo ne ripropone una riformulazione più ampia.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2 e contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5. Ricordo, peraltro, che sugli emendamenti 2.4 e 2.5 la Commissione giustizia ha espresso parere contrario.

CARLI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello testè espresso dal relatore, tranne che per l'emendamento 2.1 per il quale si rimette alla Commissione. Esprimo altresì parere favorevole sugli emendamenti 2.6 e 2.7.

MARRI. Signor Presidente, in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione giustizia, ritiro gli emendamenti 2.4 e 2.5. Ritiro altresì l'emendamento 2.3, sul quale il relatore Ascitti ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Marri e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Marri e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Compiti dello Stato)

1. Lo Stato:

a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

c) può promuovere o concorrere agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 che si svolgono fuori del territorio nazionale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. In attuazione dell'articolo 3, il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità:

a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'articolo 1;

b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

c) individua le priorità, tenuto conto delle iniziative già adottate dagli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

d) realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari, preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

e) può finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle priorità individuate ai sensi della lettera *c)* e con le modalità di cui all'articolo 9;

f) cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonché di quelli privati, al fine di assicurarne la più ampia fruizione, promuovendo fra l'altro il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;

g) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari.

2. È istituito, presso la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

3. La composizione del Comitato è definita, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel numero massimo di 18 componenti.

4. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso.

5. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le attività culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene all'attuazione della presente legge. In particolare esprime parere obbligatorio su:

a) il programma triennale degli interventi del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368;

b) gli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri con riferimento all'attuazione della presente legge.

6. Il Comitato definisce:

a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera *b)*;

b) le priorità di cui al comma 1, lettera *c)*;

c) i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera *d)*;

d) il programma per gli archivi di cui al comma 1, lettera *f)*.

7. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

4.1

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.3

BRIGNONE

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «ampia fruizione», inserire le seguenti: «anche attraverso prestiti e mostre itineranti».

4.2

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

4.5ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio del» con la seguente: «il».

4.4

BRIGNONE

Al comma 2, dopo le parole: «prima guerra mondiale» inserire le seguenti: «e delle testimonianze relative alla preparazione bellica intervenuta negli anni precedenti».

4.6ASCIUTTI, *relatore*

Sopprimere il comma 3.

4.7 (nuovo testo)ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Il medesimo decreto disciplina le articolazioni del comitato stesso in sottocomitati regionali, assicurando la presenza di rappresentanti del Comando Truppe Alpine, dell'ANA e delle associazioni maggiormente rappresentative fra quelle operanti per lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale».

MARRI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 4.1, soppressivo della lettera *c*) del primo comma. Con il successivo emendamento 4.2 si intendono invece sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 in cui si prevede l'istituzione e l'organizzazione di quello che riteniamo possa diventare l'ennesimo «carrozzone»; mi riferisco alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale nell'ambito della Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali. Infatti, facendo parte della suddetta Direzione personaggi illustri e direttori generali, non vediamo la ragione per cui si debba costituire un altro comitato che in realtà porterebbe avanti lo stesso lavoro che dovrebbero svolgere i direttori generali e il personale del Ministero.

MONTICONE. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti 4.3 e 4.4 e li do per illustrati.

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 4.5 si muove in direzione del rispetto dell'autonomia organizzativa del Ministero per i beni e le attività culturali. L'emendamento 4.6 è soppressivo del terzo comma, condividendo in tal senso l'esigenza di snellimento segnalata dal senatore Marri con l'emendamento 4.2. Ritiro, inoltre, in considerazione del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio, l'emendamento 4.7 (Nuovo testo).

Desidero contestualmente presentare l'emendamento 4.10, in base al quale il Ministero per i beni e le attività culturali non avrà più l'obbligo di esprimere il parere sul programma triennale degli interventi.

Ne do lettura:

4.10

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

Presento inoltre il seguente ordine del giorno, che do per illustrato:

0/4447-4813-4832/7/2

ASCIUTTI, *relatore*

«La 7^a Commissione permanente del Senato, in sede di esame del testo unificato per i disegni di legge nn. 4813, 4447 e 4832, recante "Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale",

in sede di approvazione dell'articolo 4,

impegna il Governo ad istituire il Comitato tecnico-scientifico speciale previsto dallo stesso articolo al comma 2, con la seguente composizione:

- a) il direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio, che lo presiede;
- b) il direttore generale per gli archivi o un suo delegato;
- c) il direttore generale per le biblioteche, la promozione del libro e della lettura e gli istituti culturali o un suo delegato;
- d) il comandante delle Truppe alpine o un suo delegato;
- e) il direttore dell'Ufficio storico dello stato maggiore dell'Esercito o un suo delegato;
- f) il direttore dell'Istituto geografico militare o un suo delegato;
- g) tre esperti rispettivamente designati dalla Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, dalla Direzione generale per gli archivi e dalla Direzione generale per le biblioteche, la promozione del libro e della lettura e gli istituti culturali, dei quali almeno uno storico dell'età contemporanea;
- h) un esperto designato dalla Direzione generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri;
- i) un esperto designato dal Ministero delle finanze, Direzione centrale del demanio del Dipartimento del territorio;
- l) il presidente dell'Associazione nazionale alpini (ANA) o un suo delegato;
- m) cinque rappresentanti designati rispettivamente dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto, dalla regione Friuli-Venezia Giulia, dalla regione Piemonte e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- n) un rappresentante delle associazioni operanti per lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

Impegna altresì il Governo a prevedere che gli esperti di cui alle lettere g), h) e i) del comma 2 possano essere scelti anche tra soggetti estranei alla amministrazione designante».

Con questo ordine del giorno, si intende corrispondere ad esigenze vivamente avvertite nel corso del sopralluogo che una delegazione della Commissione da me guidata ha recentemente svolto nelle zone del fronte alpino.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.4 e favorevole sull'emendamento 4.3.

CARLI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore, ma si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.3.

Esprimo inoltre parere favorevole sugli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.10 del relatore.

Sull'ordine del giorno mi esprimerò successivamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Marri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Brignone e fatto proprio dal senatore Monticone.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

MARRI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla proposta di sopprimere i commi dell'articolo 4 indicati nell'emendamento.

Ripeto ancora una volta ciò che ho detto in sede di illustrazione. Come è previsto al comma 4, il comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che ne disciplina altresì il funzionamento. In sostanza, tutto il suo operato deve passare attraverso il Ministero per i beni e le attività culturali. Allora mi domando per quale motivo tale comitato debba essere istituito. In tal modo, non si fa altro che prevedere una doppia funzione, si aumentano le procedure burocratiche. In Italia vogliamo snellire la burocrazia, invece con questa norma si finisce con l'appesantirla. Infatti, tale comitato svolgerebbe quelle funzioni che competono ai direttori generali del Ministero e al personale che essi hanno a disposizione. Tutto ciò mi sembra assurdo.

Pertanto, dichiaro il mio voto favorevole su questo emendamento.

PAPPALARDO. Signor Presidente, dichiaro, a titolo personale, che voterò a favore di questo emendamento. Anch'io ritengo, infatti, che l'istituzione di questo comitato non sia giustificabile.

Abbiamo varato una legge di semplificazione e riordino del Ministero e ora non mi sembra opportuno consentire di nuovo la proliferazione dei comitati.

Inoltre, vorrei sottolineare che questo comitato assomma in sé competenze proprie di diverse Direzioni generali del Ministero. Si finisce così con il creare una struttura che si sovrappone a tali Direzioni, interferendo nello svolgimento dei compiti che sono ad esse assegnati per legge.

Presidenza del presidente OSSICINI

BISCARDI. Mi associo alle considerazioni svolte dal senatore Pappalardo.

MASULLO. Voterò a favore dell'emendamento 4.2.

BRUNO GANERI. Anch'io voterò a favore di questo emendamento.

MONTICONE. Comprendo l'emendamento 4.2 nel suo impianto generale. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che il Comando delle truppe alpine e alcune rappresentanze locali hanno espresso il desiderio di partecipare, attraverso un organismo interno al Ministero, alla conservazione e alla gestione dei beni culturali della Prima guerra mondiale. Tale istanza è stata infatti recepita nell'ordine del giorno presentato dal relatore.

Per questo motivo, dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento 4.2.

BRIGNONE. Vorrei spiegare il motivo della mia perplessità.

È vero che siamo di fronte alla necessità di snellire le procedure burocratiche, ma è anche vero che il comitato è lo strumento necessario per garantire ad alcune associazioni e al Comando delle truppe alpine di essere rappresentati nell'ambito delle funzioni specifiche che già svolgono, anche a livello di scelte ed obiettivi da perseguire.

In caso contrario, tali associazioni dovrebbero limitarsi a svolgere attività di volontariato e sarebbero totalmente assoggettate a direttive assunte altrove. Ritengo, invece, che una delle finalità di questo provvedimento sia quella di favorire il coinvolgimento degli enti e delle organizzazioni locali nella scelta delle iniziative che si ritengono opportune.

MARRI. Alla luce degli orientamenti emersi nel dibattito, ritiro l'emendamento 4.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal relatore.

È approvato.

BRIGNONE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.4, perché ritengo sia già assorbito da un altro emendamento, relativo all'articolo 1, con cui abbiamo ampliato i campi di intervento di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.7 (Nuovo testo) è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dal relatore.

È approvato.

Signor Sottosegretario, la invito a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 2.

CARLI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo al proponente dell'ordine del giorno n. 2 se insiste per la votazione.

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto non occorre porlo ai voti. Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Competenze del Ministero della difesa)

1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità:

a) può realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l'impiego delle Truppe alpine;

b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali nell'attuazione del programma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli obiettivi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito ha carattere di priorità la catalogazione informatica delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Competenze del Ministero degli affari esteri)

1. Nei limiti delle risorse destinate a tale finalità, il Ministero degli affari esteri promuove e coordina, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa:

a) la partecipazione degli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all'articolo 1;

b) la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative all'estero;

c) la cooperazione di Amministrazioni dello Stato, Università, enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:

a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, svolti da privati e enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 4, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche. A tal

fine si avvalgono della Commissione per i beni e le attività culturali, come integrata ai sensi dell'articolo 8;

b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);

c) disciplinano con legge l'attività della raccolta di reperti mobili, nel rispetto degli articoli 10 e 11.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Commissione per i beni e le attività culturali)

1. La composizione della Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, è integrata, allorché la Commissione debba esprimersi su questioni attinenti alla presente legge, da:

a) un rappresentante del Comando Truppe alpine;

b) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA);

c) due rappresentanti delle associazioni maggiormente impegnate, nella regione, per lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, designati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

8.1

ASCIUTTI, *relatore*

Sopprimere l'articolo.

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, lo do per illustrato.

CARLI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti oltre a quello soppressivo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 8.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Finanziamento statale degli interventi)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo stesso comma.

2. I soggetti interessati debbono presentare alla Soprintendenza competente per territorio:

a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l'atto di assenso del proprietario o della amministrazione demaniale competente;

b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell'intervento e sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori;

c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.

3. La Soprintendenza, nei limiti delle risorse ad essa destinate, dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l'amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorità e dei programmi del Ministero dei beni e delle attività culturali ed ambientali, nonché del complesso delle richieste presentate e dei contributi già erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

9.1 (Nuovo testo)

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «La Soprintendenza» con le altre: «Il Ministero» e sopprimere le parole: «ad essa destinate». Conseguentemente, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «del Ministero per i beni e le attività culturali».

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, lo do per illustrato.

CARLI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.1 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Reperti mobili e cimeli)

1. I reperti mobili e cimeli ritrovati sul fronte terrestre della Prima guerra mondiale appartengono allo Stato, che di regola li assegna in custodia ai comuni. Chiunque li rinventa anche fortuitamente è tenuto a consegnarli al comune nel cui territorio li ha ritrovati.

2. Al fine di perseguire il restauro e la fruizione pubblica dei reperti mobili e dei cimeli, lo Stato o il comune che ne è custode possono concederli in uso a musei e raccolte locali, pubblici o privati, che ne facciano richiesta, dandone comunicazione alla Soprintendenza competente per territorio. La loro mancata esposizione al pubblico godimento è causa di revoca della concessione.

3. Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, possieda reperti mobili e cimeli, deve darne comunicazione, entro un anno, al comune nel cui territorio si trovano o nel cui territorio sono stati trovati. Il comune li concede in uso al detentore, il quale, ove presentino speciale interesse, è tenuto ad assicurarne la pubblica fruizione, salva la sua facoltà di consegnarli al comune.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

10.1/1

ASCIUTTI, *relatore*

All'emendamento 10.1, dopo le parole: «appartengono allo Stato» inserire le altre: , o alle province autonome di Trento e Bolzano se ritrovati nel loro territorio.».

10.1

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I reperti mobili e i cimeli ritrovati sul fronte terrestre della prima guerra mondiale, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, appartengono allo Stato e sono custoditi dal Comune nel cui territorio ha avuto luogo il ritrovamento. Chiunque li rinvenga, anche fortuitamente, è tenuto a farne denuncia al Sindaco del Comune nel cui territorio ha avuto luogo il ritrovamento e può essere da questi autorizzato alla detenzione nel solo caso in cui gli stessi siano ritenuti di non rilevante importanza o interesse, anche in ragione della preesistente disponibilità di esemplari identici o consimili.».

10.2

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, possiede collezioni, reperti o raccolte di reperti mobili e cimeli, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) e f), deve darne comunicazione al Comune del territorio in cui si trovano indicandone, ove nota, la provenienza.».

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il subemendamento 10.1/1 è semplicemente volto a recepire il parere della Commissione affari costituzionali.

MARRI. Signor Presidente, l'emendamento 10.1 prevede che chiunque rinvenga reperti mobili e cimeli sul fronte terrestre della Prima Guerra mondiale sia tenuto a farne denuncia al sindaco del comune nel cui territorio ha avuto luogo il ritrovamento.

Do inoltre per illustrato l'emendamento 10.2.

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.1 e 10.2.

CARLI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore; esprimo inoltre parere favorevole sul subemendamento 10.1/1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Marri e da altri senatori, così come modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Marri e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(Sanzione amministrativa)

1. Chiunque, senza averne titolo ai sensi della legge regionale, si impossessa di reperti mobili e cimeli, è punito, a cura del comune nel cui territorio il fatto viene accertato, con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000. Il fatto non è punibile quando è di minima entità avuto riguardo sia alle dimensioni della cosa che all'interesse alla sua conservazione sul luogo e al suo rilievo documentario. Le cose illecitamente apprese sono sequestrate ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono confiscate ai sensi dell'articolo 20, comma quarto, della stessa legge e assegnate in custodia al Comune per gli effetti di cui all'articolo 11.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

11.1 (Nuovo testo)

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Sanzioni)* – 1. Chiunque viola le disposizioni contenute nell'articolo 10 è punito, salvo che il fatto costituisca reato con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5 milioni. Il fatto non è punibile quando riguarda reperti mobili e cimeli, ovvero gli altri residuati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), ricompresi nell'elenco di cui al comma 3, ovvero di frammenti o parti non significative degli stessi.

2. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono applicate dal Sindaco del Comune in cui le cose sono state ritrovate, ovvero si trovano. Le cose illecitamente detenute sono sequestrate

ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689, e sono successivamente confiscate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della stessa.

3. La Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, redige, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei reperti mobili, dei cimeli e degli altri residuati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), che, anche agli effetti di quanto previsto dagli articoli 10 e 11, non rivestono rilevante importanza o interesse».

11.2/1

ASCIUTTI, *relatore*

All'emendamento 11.2, comma 02, sostituire le parole: «ovvero in caso di demolizione o rimozione delle stesse» con le altre: «o di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche».

11.2

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Conseguentemente all'emendamento 1.4, prima del comma 1, premettere i seguenti:

«01. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

02. Qualora dagli interventi indicati al comma 01 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose, ovvero in caso di demolizione o rimozione delle stesse si applica, salvo che il fatto non costituisca diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da lire un milione a lire cinquanta milioni.».

11.3

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ai sensi della legge regionale».

11.4 (Nuovo testo)ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a cura del» con le altre: «, salvo che il fatto costituisca reato, a cura del Sindaco del».

11.5ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «, quali ad esempio oggetti o parti di essi di presenza diffusa e non significativa».

MARRI. Signor Presidente, con l'emendamento 11.1 (Nuovo testo) proponiamo una riformulazione dell'articolo in esame in quanto riteniamo opportuno che, oltre a quelle amministrative, debbano essere previste anche le sanzioni penali ed in tal senso prevediamo, accanto alla multa, anche un periodo di arresto per le infrazioni più gravi.

Ricordo inoltre che il contenuto dell'emendamento 11.2 è connesso con quello di un nostro emendamento presentato all'articolo 1 che si è ritenuto più opportuno esaminare nell'ambito dell'articolo 11.

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero far presente al collega Marri che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento 11.1 (Nuovo testo), ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MARRI. Signor Presidente, francamente non comprendo le ragioni del parere negativo espresso dalla Commissione bilancio su questo emendamento; tuttavia, lo ritiro.

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero innanzi tutto sottolineare che il parere favorevole sull'emendamento 11.2 è condizionato all'accoglimento del subemendamento 11.2/1 da me presentato.

Do inoltre per illustrati i restanti emendamenti.

CARLI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 11.5 il Governo si rimette alla Commissione; esprimo altresì parere favorevole sui restanti emendamenti.

BRIGNONE. Signor Presidente, la formulazione dell'emendamento 11.5 mi lascia francamente perplesso.

PRESIDENTE. Procediamo alle votazioni.

Metto ai voti l'emendamento 11.2/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Marri e da altri senatori, come modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.4 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(Norme finali e di spesa)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire un miliardo.

2. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a decorrere dall'anno 2001.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), nonché le Soprintendenze sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 2. Si applica l'articolo 9, comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono determinati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse disponibili sono assegnate prioritariamente dal Ministero ai progetti già predi-

sposti e relativi alle zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani vicentini.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

12.3

ASCIUTTI, *relatore*

Premettere al comma 1 il seguente comma:

«01. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001».

12.1

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 1, sostituire le parole: «un miliardo» con le seguenti: «due miliardi»; conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «un miliardo annuo» con le seguenti: «due miliardi annui».

12.4

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 3, sopprimere le parole: «nonché le soprintendenze».

12.2

ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo.».

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti, che ho presentato per recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio nel parere espresso stamane.

MARRI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.1, in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CARLI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Spesa e copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 2000 al 2015, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

13.2

ASCIUTTI, *relatore*

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12, comma 01, pari a lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12, commi 1 e 2, pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 2000 al 2015, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

13.1

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 1, sostituire le parole: «un miliardo» con le seguenti: «due miliardi».

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. Do per illustrato l'emendamento 13.2, presentato per recepire una condizione posta dalla Commissione bilancio.

MARRI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.1, poichè su di esso la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CARLI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PAPPALARDO. Signor Presidente, sono mortificato, ma mi asterrò dalla votazione. Capisco che la fretta con cui abbiamo dovuto procedere non ha consentito una riflessione più approfondita, però il mio comportamento è dettato da due ragioni.

Innanzitutto, non condivido l'istituzione del comitato tecnico-scientifico speciale, di cui all'articolo 4, comma 2. In secondo luogo, vorrei fare notare alla Commissione che dovremmo evitare atteggiamenti schizofrenici in questo Parlamento: da un lato, discutiamo di depenalizzazione e, dall'altro, approviamo una norma che, con il richiamo all'articolo 118 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, prevede la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno per chi danneggia irreparabilmente tali beni.

MASULLO. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni testé svolte dal senatore Pappalardo e pertanto mi asterrò dalla votazione finale sul provvedimento.

TONIOLLI. Signor Presidente, invece io voterò a favore del disegno di legge in esame.

LORENZI. Signor Presidente, aderisco totalmente alle osservazioni del senatore Pappalardo, per cui mi asterrò dalla votazione.

BRIGNONE. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sul disegno di legge in titolo.

MONTELEONE. Signor Presidente, dichiaro anch'io il mio voto favorevole e ringrazio la Commissione per avere approvato un emendamento da me presentato all'articolo 1, relativo ai monumenti eretti in memoria della Prima guerra mondiale, che ritengo di fondamentale importanza per questo provvedimento.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si rendessero necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti nel suo complesso il testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 4447, 4813 e 4832, come emendato, che assumerà il seguente titolo: «Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,25.

